



Estratto del verbale della seduta del 28 luglio 2021

**DELIBERAZIONE N. 150**

Oggetto:

Concessione al Comune di Comano Terme del contributo annuale sulle spese correnti relative all'esercizio finanziario 2021.

( Euro 332.500,00 – cap. U18011.0060 )

Maurizio Fugatti	Presidente	presente
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Vice Presidente	presente
Waltraud Deeg	Assessora	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta dell'Assessore Lorenzo Ossanna

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

Ufficio enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 13 novembre 2009, n. 7 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il nuovo Comune di Comano Terme nato dalla fusione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso, che hanno costituito l'Unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso;

Visto l'articolo 11 della citata LR 7/2009;

Visto l'articolo 19, comma 4, del Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. (di seguito CEL), in base al quale "Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla Giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti fino al 9 dicembre 2014.";

Visto l'articolo 19, comma 5, del CEL, in base al quale "Il contributo regionale annuale spettante ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2016 e seguenti è destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 e seguenti tale contributo spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazioni della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 230 e 9 settembre 2015, n. 176. Per i comuni istituiti a seguito di fusione prima dell'anno 2015, il contributo regionale annuale spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2009, n. 190.";

Richiamato il proprio provvedimento n. 1080 di data 15 dicembre 2003 con il quale è stato ammesso al finanziamento regionale il progetto relativo all'Unione dei comuni di Bleggio Inferiore, Lomaso e Stenico, secondo i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1106 di data 1 ottobre 1999 come modificati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 773 dd. 29 maggio 2001;

Visto il testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 47 di data 19 novembre 2013 (di seguito testo coordinato);

Preso atto che il progetto iniziale prevedeva la partecipazione di tre comuni, mentre è risultato attivato dai soli comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso;

Considerato che al nuovo Comune di Comano Terme deve essere concesso per l'esercizio finanziario 2021 il contributo annuale sulle spese correnti;

Vista ed esaminata la domanda di concessione del contributo annuale presentata dal Comune di Comano Terme con nota di data 24 giugno 2021, prot. Regione n. 15288/A di data 24 giugno 2021, e la documentazione allegata;

Visto l'articolo 6 del testo coordinato, in base al quale:

- il contributo annuale è pari a una quota compresa tra il 15 e il 30 per cento della spesa prevista nel titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione dell'unione, al netto degli oneri derivanti da interessi passivi e ammortamenti di esercizio. Dalla spesa prevista dal

titolo I sono inoltre dedotte le entrate che l'unione prevede di accertare per imposte, tasse, trasferimenti della provincia autonoma per il finanziamento di spese correnti (a eccezione dei contributi in conto annualità e del fondo investimenti minori), proventi dai servizi pubblici, contributi e trasferimenti per servizi erogati dall'unione a favore di enti pubblici che non partecipano all'unione;

- la misura del contributo è individuata sulla base dei seguenti criteri:

a) il contributo minimo pari al 15 per cento è assegnato nell'ipotesi base di unione formata da due comuni per la gestione associata di almeno 5 dei servizi indicati all'articolo 2;

b) gli ulteriori 15 punti percentuali sono suddivisi in tre categorie:

- numero di comuni coinvolti: maggiorazione del contributo in misura pari all'1,5 per cento per ogni comune ulteriore rispetto ai due comuni previsti dall'ipotesi base (massimo attribuibile 6 punti percentuali);
- quantità di funzioni e servizi attivati dall'unione: maggiorazione del contributo in misura pari all'1 per cento per ogni funzione o servizio di cui all'articolo 2, attivato dall'unione, purché ulteriore rispetto a quelli che concorrono a determinare l'ipotesi di base (massimo attribuibile 5 punti percentuali);
- qualità delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata: maggiorazione del contributo nell'ipotesi di gestione associata dei servizi indicati alle lettere a), c), f), e g) dell'articolo 2 in misura pari all'1 per cento per ciascuno di essi (massimo attribuibile 4 punti percentuali);

Visto l'articolo 12, comma 2-*bis*, del testo coordinato, in base al quale alle domande di contributo dei Comuni di Ledro e Comano Terme continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 5-*bis*, del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni pubblicato sul BUR n. 40/I-II di data 29 settembre 2009;

Ricordato che l'articolo 6, comma 5-*bis*, del testo coordinato, pubblicato sul BUR n. 40/I-II di data 29 settembre 2009, così recita: "Il contributo annuale sulle spese correnti non può comunque superare l'importo di euro 500.000,00 nel caso di unioni formate da due comuni, di euro 625.000,00 nel caso di unioni formate da tre comuni, di euro 750.000,00 nel caso di unioni formate da quattro comuni, di euro 875.000,00 nel caso di unioni formate da cinque comuni e di euro 1.000.000,00 nel caso di unioni formate da sei o più comuni. La riduzione proporzionale prevista dal comma 4 in caso di insufficienza del fondo regionale e la riduzione del finanziamento a decorrere dal sesto anno disciplinata dall'articolo 7 si applicano sugli importi massimi previsti dal presente comma.";

Visto l'articolo 7 (*Riduzione del finanziamento*) del testo coordinato, secondo cui a decorrere dal sesto anno l'ammontare del contributo annuale concesso, determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 6, è ridotto progressivamente nella misura seguente:

- 6° anno – 5%
- 7° anno – 10%
- 8° anno – 15%
- 9° anno – 20%
- 10° anno – 25%

Precisato che il nuovo comune di Comano Terme, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2010, nasce sei anni prima della scadenza naturale del primo decennio di operatività dell'Unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso che risulta attivata dal 2006;

Esaminati in particolare i seguenti documenti trasmessi dal Comune di Comano Terme:

- il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 10 marzo 2021 che approva il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

- il modello, di data 24 giugno 2021, per il calcolo del contributo regionale annuale firmato dal responsabile del Servizio finanziario del comune;

Accertata la regolarità della documentazione prodotta;

Visto il prospetto allegato che chiarisce le modalità di determinazione del contributo annuale;

Accertato che non sussiste necessità di acquisire il DURC, in quanto trattasi di un semplice trasferimento di risorse fra enti pubblici che avviene in forza di precise disposizioni normative e in seguito a pronuncia del ministero del lavoro con nota prot. 37/0018031 del 27 ottobre 2014, assunta dall'INPS con messaggio n. 9502 del 9 dicembre 2014;

Ritenuto di concedere al Comune di Comano Terme un contributo annuale sulle spese correnti per l'esercizio finanziario 2021 pari a euro **332.500,00** (che costituisce il 70 per cento di euro 475.000,00), come determinato in base all'articolo 19 comma 5 del CEL, che fissa la soglia minima garantita del contributo regionale al 70 per cento del massimo concedibile;

Rilevato che il contributo annuale di euro **332.500,00** è congruo e compatibile con le risorse finanziarie a disposizione;

Considerato che trattandosi del contributo *ex lege* minimo concedibile lo stesso va liquidato integralmente nell'esercizio in corso, non essendo in questo caso necessaria per il Comune la presentazione nel 2022 del rendiconto del bilancio per l'esercizio finanziario 2021;

Ricordato infatti che in sede di rendiconto i contributi regionali non possono essere mai rideterminati in aumento;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 6 che approva il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 23 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 152 di data 27 giugno 2019, riguardante la determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli uffici;

Vista la disponibilità di fondi sul capitolo U18011.0060 (contributi alle fusioni di comuni della Regione) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 28 della LR 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

**delibera**

- 1) di concedere, per le ragioni esposte in premessa, al Comune di Comano Terme il contributo annuale sulle spese correnti per l'esercizio finanziario 2021, relativo al dodicesimo anno di vita del nuovo Comune come determinato sulla base dell'articolo 19, commi 4 e 5, del CEL e del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 2013;
- 2) di determinare in euro **332.500,00** il contributo annuale spettante al Comune di Comano Terme per l'esercizio finanziario 2021;
- 3) di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione del contributo annuale sulle spese correnti pari a euro **332.500,00**;
- 4) l'importo complessivo di euro **332.500,00** sarà imputato come segue:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2021
U18011.0060	18	01	1	04	U.1.04.01.02.003	€ 332.500,00=

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorno ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato anche ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m. sul sito internet della Regione, con le modalità stabilite dal comma 2 del medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti  
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

<b>COMUNE DI COMANO TERME</b>
-------------------------------

**Determinazione del contributo annuale sulle spese correnti relative all'esercizio finanziario 2021 ai sensi rispettivamente dell'articolo 19 commi 4 e 5 del Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. e del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 2013**

Il Comune di Comano Terme subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso, pertanto tutti i servizi e le funzioni, gestiti anche in forma associata, sono trasferiti al nuovo Comune di Comano Terme;

Numero comuni che hanno aderito alla fusione: 2 (Bleggio Inferiore e Lomaso);

Art. 6 del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni (BUR n. 47/I-II di data 19.11.2013)	Numero	Maggiorazione della percentuale di contributo
Comuni che partecipano alla fusione	2	=
Tutti i servizi e le funzioni esercitate in forma associata sono stati trasferiti al nuovo comune di Comano Terme	=	5%
Tutti i servizi e le funzioni esercitate in forma associata sono stati trasferiti al nuovo comune di Comano Terme (servizi e funzioni che determinano la maggiorazione del contributo)	=	4%
<b>TOTALE</b>		<b>15% * + 9% = 24%</b>

\* il 15% rappresenta la percentuale minima di contributo sulle spese correnti per l'ipotesi base di unione formata da due comuni per la gestione associata di almeno 5 dei servizi indicati all'art. 2 del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni.

Percentuale di contributo sulle spese correnti proposta: **24%**;

Spesa corrente prevista nel bilancio annuale di previsione del comune di Comano Terme (esercizio finanziario 2021): **euro 3.777.555,00**;

Ritenuto, come previsto dal testo coordinato, di decurtare dalla spesa corrente i contributi

erogati in parte corrente dalla Provincia autonoma di Trento (a eccezione del contributo in c/annualità in materia di finanza locale destinato anche al finanziamento del rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti previsto nel Titolo III della spesa e del contributo per fondo investimenti minori in quanto anche tale risorsa, come il contributo in c/annualità, può essere utilizzata dal comune per finanziare sia spese correnti che in conto capitale) per evitare di finanziare oneri già finanziati con le entrate erogate dalla Provincia al comune;

Ritenuto di decurtare dalla spesa corrente i fondi previsti dalla missione 20 e il fondo pluriennale vincolato per spese correnti del bilancio trattandosi di fondi sui quali non è possibile effettuare direttamente impegni di spesa, tenuto conto che l'ammontare del contributo regionale è definitivamente determinato (in base al conto del bilancio) sugli impegni effettivamente assunti;

Spesa prevista nel titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione del comune, al netto degli oneri derivanti da interessi passivi e ammortamenti di esercizio, non finanziata da imposte, tasse e da proventi dei servizi pubblici che il comune deve obbligatoriamente riscuotere o da entrate per servizi erogati dal comune a favore di enti pubblici: **euro 638.730,67 (euro 3.777.555,00** – 665.913,00 di trasferimenti della PAT; – 1.102.212,33 di imposte; – 420,00 di interessi passivi; – 479.071,00 per contributi e trasferimenti erogati dal comune a favore di altri enti pubblici; – 848.208,00 per proventi dei servizi pubblici; – 43.000,00 entrate per rimborso spesa personale comandato);

**Contributo** sulle spese correnti proposto: **euro 145.630,59**, determinato nel seguente modo: 24% di euro **638.730,67** ( euro **153.295,36**) meno il 5% (*riduzione del finanziamento art. 7 del testo coordinato*) di **euro 153.295,36 (euro 7.664,77)**.

Contributo annuale minimo concedibile da erogare euro **332.500,00** (pari al **70 per cento** del contributo massimo concedibile di euro **475.000,00** - art. 19 comma 5 del Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.).